



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C.NR.107 DEL 22.12.2021

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE E POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEL SETTORE ENTRATE.-

ART. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento è emanato in applicazione dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 ed ha per oggetto la costituzione di un fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate-ufficio tributi.

ART. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per "Settore entrate-ufficio tributi" del Comune di Valsolda Area TRIBUTI cui compete la relativa gestione.

Rientrano nel "Settore entrate-ufficio tributi": Il Responsabile di Area.

Ai fini del calcolo del fondo si considerano le entrate previste in bilancio oggetto di attività di accertamento dell'IMU e della TARI. Sono comprese anche le somme derivanti dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali l'accertamento con adesione, la mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, il ravvedimento operoso nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all'accertamento quali a titolo esemplificativo richieste di documenti ed inviti a comparire, la conciliazione giudiziale.

ART. 3

Determinazione dell'importo del fondo

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel successivo art.4 del presente Regolamento è Istituito apposito Fondo Incentivante. Il Fondo è alimentato dalle seguenti fonti di entrata riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come quelle risultanti di conto consuntivo approvato:

- il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
- il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
- il 5% delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente impositore con riferimento ad atti di accertamento IMU e TARI;
- il 5% delle riscossioni coattive tramite ruolo di cui al DPR n.602/1973 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione, con riferimento ad atti di accertamento IMU e TARI precedentemente emessi e notificati direttamente dall'Ente impositore;

Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio approvato nell'anno di riferimento.

ART. 4

Obiettivi

Gli obiettivi consistono nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio tributi propedeutici alla successiva attività accertativa per parziali o omessi versamenti e per infedeli o omesse denunce il cui risultato finale è l'emissione di avvisi di accertamento per il recupero di somme non riscosse o non versate. L'attività di controllo consiste altresì nell'emissione di solleciti, ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali tramite l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Gli avvisi di accertamento sono emessi con numerazione progressiva e sono misurabili alla fine di ciascun anno. Il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà annualmente procedere a quantificare il relativo importo riscosso a titolo di recupero dell'evasione IMU e TARI, al netto delle spese di notifica sostenute.

ART. 5

Destinatari degli incentivi economici e liquidazione delle quote individuali

Nella costituzione del fondo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale viene inserita la quota delle risorse di cui al presente regolamento in deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali all'ufficio tributi e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita dal presente regolamento nella misura rispettivamente dello 0,50% e del 4,50% ed è prevista annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Qualora non vi siano effettive necessità o progetti di potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi nel corso dell'anno di riferimento l'importo dell'0,50% sarà ripartito tra il personale impiegato al raggiungimento degli obiettivi previsti.

La liquidazione dell'incentivo, è disposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, una volta acquisita da parte del responsabile del Servizio Tributi, dopo aver acquisito una dettagliata relazione sulle concrete attività svolte da parte del personale dell'Ufficio Tributi. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi, calcolato sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 3. L'erogazione delle stesse avviene a seguito dell'approvazione della relazione sul Piano della Performance;

La ripartizione dell'incentivo di cui sopra viene disposta nell'ambito delle seguenti percentuali:

- Responsabile di Area Tributi IMU e TARI: 100%
- La ripartizione di cui sopra, potrà essere modificata in caso di assegnazione di personale all'ufficio tributi e di diversa ripartizione dei compiti.

ART. 6

Treatment accessorio - limitazioni ed esclusioni

La liquidazione delle somme come determinate dal presente Regolamento viene effettuata al lordo di oneri previdenziali e IRAP, ed è subordinata annualmente all'approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto relativo all'esercizio precedente entro i termini stabiliti dall'art. 151 del TUEL. In caso di mancata approvazione entro i termini dei documenti contabili di cui sopra, l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo per le risorse umane e per la produttività confluiranno in economia.

In caso di ritardata approvazione del bilancio di previsione e/o del rendiconto, rispetto ai termini previsti dal D. lgs. n. 267/2000, sarà comunque possibile procedere alla distribuzione di compensi per la lotta all'evasione, previsti secondo il vigente regolamento, qualora l'Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, destini risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 67, comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016/2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento degli obiettivi di lotta all'evasione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, a copertura dei correlati oneri del trattamento economico accessorio del personale coinvolto.

Il fondo costituito per ciascuna annualità deve essere liquidato limitatamente all'anno di riferimento. Non è pertanto possibile traslare all'annualità successiva eventuali quote del fondo non liquidate.

ART. 7

Rapporti con gli altri servizi comunali

Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri servizi comunali, utili allo svolgimento dell'azione di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra servizi diversi e, non costituendo partecipazione all'attività di accertamento evasione, non rientrano nell'attività di accertamento normata dal presente regolamento.

ART. 8

Disposizioni finali

Relativamente al primo anno di applicazione, si prende a riferimento sia il riscosso di competenza sia il riscosso in conto residui delle entrate Imu e Tari, oggetto di attività di accertamento impositivo, risultanti dal rendiconto 2022.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.